

Regolamento di modifica al Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2015, n. 225.

Art. 1	(Modifiche all'indice del decreto del Presidente della Regione 225/2015)
Art. 2	(Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 225/2015)
Art. 3	(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 225/2015)
Art. 4	(Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 225/2015)
Art. 5	(Aggiunta dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 225/2015)
Art. 6	(Entrata in vigore)
Allegato A	(Percentuali di ammortamento dei beni mobili)

Art. 1

(Modifiche all'indice del decreto del Presidente della Regione 225/2015)

1. All'indice del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2015, n. 225 (Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) le parole: <<Art.4 (Rivalutazione dei beni mobili)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Art.4 (Ammortamento e rivalutazione dei beni mobili)>> e alla fine sono aggiunte le parole: <<Allegato A (Percentuali di ammortamento dei beni mobili)>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 225/2015)

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 225/2015 la parola: <<rivalutazione>> è sostituita dalla seguente: <<ammortamento>>.

Art 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 225/2015)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 225/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Ammortamento e rivalutazione dei beni mobili)>>.

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'ammortamento dei beni iscritti nel Registro inventario alla data del 31 dicembre 2024 avviene il 31 dicembre di ogni anno, mediante riduzione del valore iniziale secondo i coefficienti del 25 per cento per i beni hardware e del 20 per cento per gli altri beni. L'ammortamento dei beni iscritti nel Registro inventario dall'1 gennaio 2025 avviene il 31 dicembre di ogni anno, mediante riduzione del valore iniziale secondo i coefficienti previsti dall'allegato A al presente regolamento.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 225/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 225/2015 la parola: <<rivalutati>> è sostituita dalla seguente: <<ammortizzati>>.

Art. 5

(Aggiunta dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 225/2015)

1. Al decreto del Presidente della Regione 225/2015 è aggiunto l'allegato: <<Allegato A (Percentuali di ammortamento dei beni mobili).

(Articolo 4, comma 1) >>

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (Percentuali di ammortamento dei beni mobili).

(Articolo 4, comma 1)

CATEGORIA INVENTARIALE	TIPOLOGIA BENI	PERCENTUALE DI AMMORTAMENTO ANNUA
1	mobili ed arredi per ufficio	10%
	mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
	mobili ed arredi per locali ad uso specifico	10%
2	materiale bibliografico	5%
3	hardware	25%
	macchinari per ufficio	20%
	strumenti musicali	20%
	opere dell'ingegno	20%
	impianti ed attrezzature	5%
5	mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
	mezzi di trasporto stradali pesanti	10%
	automezzi ad uso specifico	10%
	mezzi di trasporto aerei	5%
	mezzi di trasporto marittimi	5%
	armamenti	20%
	altri beni mobili iscritti in pubblici registri	20%

VISTO : IL PRESIDENTE